

Legge federale sull'applicazione provvisoria di trattati internazionali

dell'8 ottobre 2004

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 18 novembre 2003¹;

visto il parere del Consiglio federale del 18 febbraio 2004²,

decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 21 marzo 1997³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Art. 7b Applicazione provvisoria di trattati internazionali da parte
del Consiglio federale

¹ Nel caso in cui l'Assemblea federale è competente per l'approvazione di un trattato internazionale, il Consiglio federale può deciderne o convenirne l'applicazione provvisoria se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono.

² L'applicazione provvisoria cessa dopo sei mesi se nel frattempo il Consiglio federale non ha sottoposto all'Assemblea federale il disegno di decreto federale concernente l'approvazione del trattato in questione.

³ Il Consiglio federale notifica la fine dell'applicazione provvisoria agli Stati contraenti.

1 FF 2004 665

2 FF 2004 883

3 RS 172.010

2. Legge del 13 dicembre 2002⁴ sul Parlamento

Art. 152 cpv. 3^{bis}

^{3bis} Il Consiglio federale consulta le commissioni competenti prima di applicare a titolo provvisorio un trattato internazionale la cui approvazione è di competenza dell'Assemblea federale.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² La Conferenza di coordinamento dell'Assemblea federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 2004

Il presidente: Fritz Schiesser

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 8 ottobre 2004

Il presidente: Max Binder

Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 19 ottobre 2004⁵

Termine di referendum: 27 gennaio 2005

⁴ RS 171.10

⁵ FF 2004 4811